

TRIBUNALE DI BARI



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Ruffino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 714/2011 r.g. proposta

da

CURATELA DEL FALLIMENTO **[REDACTED]**, in persona del Curatore, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Biancamaria Del Curatolo, domiciliataria, giusta procura in atti

-attrice-

contro

**[REDACTED]**, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonello Falco, domiciliatario, giusta procura in atti

-convenuto-

---

CONCLUSIONI

Le parti concludono come da verbale di udienza del 09/5/2017, che qui si intende riportato.



## TRIBUNALE DI BARI

## MOTIVI

I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.

I.1.- La Curatela del Fallimento [REDACTED] srl, deducendo di essere creditrice della somma occorrente alla copertura della perdita di esercizio dell'anno 2008 risultante dal bilancio, che la predetta Società fallita, in forza di delibera assembleare del 30/5/2009, aveva deciso di coprire, per una parte pari ad 27.132,00, con l'apporto dei due soci in proporzione alle quote possedute (50% ciascuno), ha convenuto in giudizio l'ex socio [REDACTED] per sentirlo condannare al pagamento della somma di €13.566,00, oltre agli interessi e alle spese di causa (atto di citazione notificato il 14/1/2011).

I.2.- [REDACTED], costituendosi in giudizio, ha contestato ogni avversa deduzione, eccependo in via preliminare l'incompetenza del Tribunale adito per via della clausola compromissoria contenuta nell'atto costitutivo della Società e, nel merito, l'insussistenza del credito. Ha concluso per il rigetto della domanda, con vittoria di spese (comparsa di risposta depositata il 31/3/2011).

I.3.- La causa, istruita con produzioni documentali e con l'interrogatorio formale del convenuto, è stata riservata sulle conclusioni precisate come in epigrafe, con l'assegnazione dei termini per le memorie conclusive.



## TRIBUNALE DI BARI

II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.

II.1.- Viene anzitutto in rilievo l'eccezione di arbitrato che il convenuto ha ritualmente sollevato sin dalla tempestiva costituzione in giudizio, in forza della clausola compromissoria esistente tra le parti.

L'eccezione è fondata.

L'esistenza della clausola è dimostrata dalla produzione, fatta dal convenuto in uno alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., dell'atto costitutivo della ~~XXXXXXXXXX~~, che, all'art. 25 così prevede: *"Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e la società ... concernente diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali è obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero, sarà deferita al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre membri tutti nominati, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente dei Dottori commercialisti del luogo in cui ha sede la società, ovvero, qualora questi non provveda, dal Presidente del Tribunale in cui ha sede la società. ... Il Collegio arbitrale giudicherà inappellabilmente, secondo equità e senza formalità di procedura"*.

A fronte della prova documentale della clausola, la Curatela attrice non ha svolto alcuna concreta contestazione circa l'esistenza, la validità o l'ampiezza.

In punto di diritto, si tratta di una clausola di arbitrato irrituale, come si evince dalla dichiarata devoluzione agli arbitri del giudizio in via "inappellabile" secondo equità e senza formalità di procedura (cfr. Cass. n. 16718/2006).





## TRIBUNALE DI BARI

In ordine all'opponibilità della clausola compromissoria al Fallimento che agisca vantando un proprio credito verso un terzo, la giurisprudenza ha chiarito che - a differenza dell'opposto caso in cui il credito sia azionato nei confronti dell'impresa fallita, sicchè la clausola arbitrale non consente di derogare al procedimento di verifica del passivo e all'accertamento nelle forme previste dall'art. 52, secondo comma, l.f., al fine di assicurare il rispetto della *par condicio creditorum* - il curatore, che subentri in un contratto stipulato dal fallito contenente una clausola compromissoria, non può disconoscere tale clausola (Cass. n. 13089/2015 e n. 6165/2003).

Resta da precisare che "l'eccezione con la quale si deduca l'esistenza (o si discuta dell'ampiezza) di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale non pone una questione di competenza dell'autorità giudiziaria (come nel diverso caso di clausola compromissoria per arbitrato rituale), ma contesta la proponibilità della domanda per avere i contraenti scelto la risoluzione negoziale della controversia rinunciando alla tutela giurisdizionale. La suddetta eccezione non ha pertanto natura processuale ma sostanziale e introduce una questione preliminare di merito in relazione all'esistenza o meno della suddetta rinuncia" (Cass. n. 7525/2007 e n. 4845/2000).

Ne consegue il rigetto della domanda.

III.- Le spese processuali seguono la soccombenza.

Alla liquidazione del compenso deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 10/3/2014 n. 55 (artt. 4-5 e

## TRIBUNALE DI BARI

tab. A allegata), la cui disciplina transitoria (art. 28) ne prevede espressamente l'applicazione alle "liquidazioni successive alla sua entrata in vigore" (nella specie avvenuta il 3/4/2014); sicché il nuovo regolamento ministeriale prevale anche laddove si tratti di controversia iniziata e svolta, in tutto o in parte, sotto la vigenza delle abrogate tariffe professionali o del d.m. n. 140/2012, immediatamente antecedente quello da ultimo emanato (in senso analogo, cfr. Cass., sez. un., n. 17405/2012).

Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati tenendo conto della natura della causa e della difficoltà delle questioni

trattate:

Scaglione: da €5.200,01 a €26.000			
FASI	VALORE MEDIO	AUMENTO/RIDUZIONE	IMPORTO LIQUIDATO
Studio	875	-20%	700
Introduttiva	740	-20%	592
Istruttoria	1600	-20%	1280
Decisoria	1620	-20%	1296
TOTALE			3.868

P.q.m.

il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 14/01/2011, da CURATELA DEL FALLIMENTO ~~XXXXXXXXXX~~ SRL, nei confronti di ~~XXXXXXXXXX~~, così provvede:

- a) RIGETTA la domanda;
- b) CONDANNA la Curatela attrice al pagamento in favore



## TRIBUNALE DI BARI

del convenuto delle spese processuali, che liquida in €3.868,00, a titolo di compenso, oltre a rimborso spese forf., Iva e Cap come per legge.

Bari, 24/11/2017

Il Giudice - *Antonio Ruffino*

IL CASO.it

